

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1203

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RODOTÀ, GUERZONI, MASINA

Presentata il 23 luglio 1987

Norme per il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza

ONOREVOLI COLLEGHI! — A quindici anni dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, che per la prima volta introduceva nel nostro ordinamento il riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare di leva, molti ed importanti elementi ci inducono ad affrontare una nuova riflessione sul valore e il significato dell'obiezione di coscienza, sulle potenzialità del servizio civile sostitutivo, sugli strumenti legislativi più idonei a garantire al tempo stesso il diritto civile al rifiuto di un servizio armato contro le proprie profonde motivazioni di coscienza ed il dovere di prestare un servizio alternativo utile ai singoli e alla collettività.

Già le raggiunte dimensioni di massa dell'obiezione di coscienza sollecitano una correzione dell'impostazione con cui le forze democratiche affrontarono quindici anni fa l'iter legislativo che doveva por-

tare alla legge n. 772. Per quanto le autorità militari non abbiano mai fornito dati convincenti e concordanti sul numero delle domande presentate, sulla percentuale delle domande accolte, sul numero dei giovani impegnati nel servizio civile, è indiscutibile che negli ultimi anni questi dati hanno avuto una progressione costante; quella che era una scelta di testimonianza individuale e coraggiosa di singoli individui o di aree culturali minoritarie è diventata una pratica di massa, condivisa da decine di migliaia di giovani, diffusa in ambienti politico-sociali che l'avevano in precedenza ignorata, se non addirittura osteggiata. In particolare si deve cogliere il nesso che lega l'esplosione quantitativa del fenomeno obiezione di coscienza con lo sviluppo, a partire dall'autunno 1981, di un movimento per la pace di dimensioni sconosciute per il

nostro paese. Le manifestazioni che in questi anni hanno attraversato tutte le principali città italiane, dalla marcia Perugia-Assisi del settembre 1981, fino alla gigantesca manifestazione di Roma del 22 ottobre 1983, ma soprattutto le migliaia di piccole occasioni di riflessione collettiva sulle grandi questioni della pace e del disarmo, in ogni scuola, quartiere, circolo culturale, hanno prodotto — ne siamo convinti — una nuova cultura di massa, un nuovo « sentire comune » per milioni di persone, di ogni estrazione sociale od orientamento politico e religioso. Il drammatico aggravarsi della tensione internazionale, il vertiginoso ritmo impresso alla corsa agli armamenti, le nuove sanguinose guerre in molte aree del pianeta non hanno infatti più provocato, come in passate esperienze storiche, un'affrettata e schematica « scelta di campo » da parte dei movimenti di massa, né hanno seminato rassegnazione o sconforto. Per la prima volta invece milioni di « uomini di buona volontà » hanno scelto la strada dell'impegno, della testimonianza personale e della lotta collettiva, perché finalmente popoli e governi si assumessero le proprie responsabilità dinnanzi al pericolo imminente di una catastrofe definitiva per l'intera umanità. In questo quadro, dunque, il numero di giovani sempre maggiore che ha scelto il servizio civile sostitutivo non ha semplicemente offerto una prova di testimonianza individuale coerente con profondi convincimenti etici o religiosi, né ha dimostrato in tal modo di disinteressarsi ai problemi della pace, della sicurezza, della difesa dell'intera collettività. Anzi, molti di essi hanno argomentato la propria scelta proprio sulla base della raggiunta convinzione della pericolosa inutilità per il paese di un modello difensivo esclusivamente militare ed inserito in una strategia nucleare dai presupposti incerti e dagli esiti imprevedibili. Certamente sono molte e diverse tra loro le motivazioni che possono portare un giovane a presentare la domanda per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, ma crediamo che, rispetto a chi ha semplicemente

scelto di « evitare la grana » del servizio militare, sia di gran lunga prevalente l'impegno di chi vuole offrire concretamente un contributo « in positivo » alla costruzione di un mondo di pacifiche relazioni tra i popoli.

Da questa prima riflessione occorre trarre già una conclusione sul piano legislativo: incoerente da molti punti di vista, e inaccettabile nell'esperienza del suo concreto operato, la « commissione giudicatrice » istituita dalla legge n. 772 ha dimostrato di essere assolutamente inadatta per affrontare il problema dell'obiezione di coscienza. Se infatti era già ragione di perplessità l'idea di attribuire ad un qualsivoglia organo il compito di scandagliare le coscienze dei singoli che chiedevano di avvalersi della legge, il meccanismo non poteva che saltare quando a presentare la domanda non furono più poche decine di persone spinte da personali e particolarissime ragioni etico-religiose, ma migliaia e migliaia di giovani che avevano maturato l'esigenza di scegliere una via limpida e coerente per impegnarsi contro i pericoli di guerra incombenti sull'umanità. Non si può d'altronde negare che la legge, da questo punto di vista, abbia dato pessima prova di sé.

Incapace (com'era ovvio, dati i presupposti normativi), di ancorare i propri giudizi a precisi riscontri di fatto, la commissione istituita dalla legge ha adottato criteri di valutazione incoerenti e francamente inaccettabili. Al di là della *querelle* sulla percentuale di domande respinte (su cui pesa, ancora una volta, la parsimonia con cui l'amministrazione rende pubblici dati certamente non segreti), si può ritenere che nella maggior parte dei casi la commissione si sia (saggiamente) limitata a riscontrare l'assenza delle condizioni ostative al riconoscimento dell'obiezione di coscienza previste dalla legge, in ciò dimostrando implicitamente la propria inutilità laddove si vogliono evitare incomprensibili e inammissibili sentenze sulla « sincerità » delle ragioni di coscienza esposte nella domanda. In altri casi — neppure troppo rari — la

commissione ha però seguito proprio quest'ultima strada, a volte accogliendo senza alcun discernimento i rapporti « riservati » dei carabinieri o delle autorità di pubblica sicurezza, altre volte lamentando l'eccessiva stringatezza e concisione delle motivazioni addotte a corredo della domanda, altre ancora individuando fatti ritenuti probanti dell'« incoerenza » o « insincerità » dell'obiezione di coscienza. Così, per esempio, numerose domande sono state respinte perché il richiedente aveva in precedenza — magari molti anni prima — presentato domanda di arruolamento in qualche corpo armato (pubblica sicurezza, carabinieri, allievi ufficiali di complemento, eccetera); altri giovani sono stati « bocciati » dalla commissione per essere stati coinvolti in un passato più o meno remoto in episodi di lotta studentesca conclusi con denunce (consuete qualche anno fa) per resistenza, oltraggio od occupazione di pubblico edificio. Ancora: un obiettore ha visto negato il proprio diritto solo per aver richiesto qualche tempo prima di poter prestare il proprio servizio di leva come vigile del fuoco ausiliario, ritenendosi che in tal modo egli avesse accettato il blando addestramento paramilitare che viene impartito ai vigili durante il corso.

Dinanzi a decisioni di questo tipo sono almeno due le considerazioni che occorre trarre. Innanzitutto, se è vero — come abbiamo detto — che il movimento per la pace di questi anni ha messo in discussione culture e ideologie consolidate, affermando nuove e più cogenti priorità politiche e morali, come si può negare che un giovane (dalla personalità spesso ancora in formazione) possa maturare una scelta coerentemente non-violenta e pacifista attraverso un percorso articolato e contraddittorio? Come si può negare, per esempio, che larga parte della cultura del movimento operaio italiano, prima diffidente nei confronti di opzioni pacifiste e non-violente, abbia oggi raggiunto una nuova consapevolezza sul valore prefigurante anche dei metodi di lotta prescelti? Inoltre è assai amaro constatare come l'ordinamento abbia re-

centemente consentito a terroristi plurimicidi di « pentirsi » e di potersi ricostruire una vita su presupposti diversi da quelli seguiti per anni con drammatiche conseguenze, mentre continua a negare ad un giovane che a sedici anni avrebbe preferito fare l'agente di pubblica sicurezza od il carabiniere (non dunque il terrorista!) di cambiare idea, e di scegliere un diverso modo di essere utile alla collettività, testimoniando al contempo la ripugnanza per ogni ricorso alla violenza e alle armi.

Se dunque la legge del 1972 si è dimostrata insufficiente ed incoerente per quanto riguarda il riconoscimento di un diritto che dovrebbe essere proprio di ogni cittadino (il diritto cioè di prestare la propria opera a favore del paese secondo profonde convinzioni politiche, religiose e morali), il bilancio non è senz'altro migliore se affrontiamo invece il problema a partire dal servizio civile sostitutivo. L'insufficienza degli stanziamenti di bilancio (il capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa è stato in questi anni forse l'unico mantenuto costantemente al di sotto del tasso di inflazione programmato), la pachidermica lentezza delle burocrazie ministeriali e l'assenza della benché minima « fantasia » hanno impedito di valorizzare l'impegno di migliaia di giovani. Si è preferito inviare i congedi a domicilio, ritardare le risposte per mesi o per anni, ridurre il servizio civile a pochi mesi effettivi, piuttosto che impegnare energie e risorse per utilizzare un patrimonio umano invidiabile nell'interesse di tutta la collettività. La cosiddetta « circolare dei ventisei mesi » ha rappresentato in questo senso una dichiarazione d'impotenza da parte dell'amministrazione, e al tempo stesso ha rivelato una concezione tutta « negativa » dell'obiezione di coscienza, quasi che l'obiettore avesse come unico scopo quello di scansare la fatica del servizio militare al minor prezzo possibile. Anche le convenzioni con enti pubblici e privati, che pure hanno assicurato le esperienze più interessanti di servizio civile, sono state gestite in modo dimis-

sionario da parte dell'amministrazione: tanto rigorosi e fiscali nel valutare le coscienze dei giovani, si è stati al contrario assolutamente carenti di controllo e di vigilanza nei confronti degli enti che a volte sottoutilizzavano gli obiettori, o li impiegavano per scopi in contrasto con la legge (cioè solo per evitare nuove assunzioni), o negavano loro i diritti garantiti dalla legge stessa.

Occorre dunque fare i conti con il fatto che oggi, agli occhi dell'opinione pubblica, il servizio civile è obiettivamente screditato, tanto che, in occasione del terremoto dell'Irpinia, si è preferito dispensare i giovani delle aree terremotate dal servizio di leva piuttosto che ammetterli ad un servizio civile sostitutivo, ritenuto inutile e mistificatorio. Eppure, proprio per le dimensioni di massa raggiunte dall'obiezione di coscienza, quale « esercito di trasformazione » si potrebbe avere valorizzando appieno il servizio civile!

Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge offriamo nuovamente alla riflessione della Camera un testo che, già nella ottava legislatura, aveva ottenuto il sostegno di parlamentari di molte parti politiche. L'articolato è stato corretto e integrato laddove l'esperienza di questi anni ha consigliato di intervenire; gli aspetti principali della nuova normativa proposta restano comunque gli stessi:

a) l'abolizione di qualsiasi « filtro » sulle domande di obiezione di coscienza, che non sia ancorato a precisi elementi di fatto previsti dalla legge come ostativi al riconoscimento;

b) la previsione del silenzio-assenso per l'iter di esame delle domande, al fine di poter valorizzare l'impegno dei singoli nell'interesse di tutti;

c) la totale « smilitarizzazione » del servizio civile, sottraendo gli obiettori a leggi e regolamenti militari, coerentemente con le convinzioni a fondamento dell'obiezione di coscienza;

d) l'istituzione di commissioni regionali nelle quali si possano contemperare le esigenze degli obiettori e della collettività, rappresentata dagli enti locali e — per la specifica incidenza del servizio civile sul mondo del lavoro — dalle organizzazioni sindacali;

e) un più puntuale controllo sulle convenzioni con enti pubblici e privati per l'impiego dei giovani ammessi al servizio civile;

f) un periodo di ferma leggermente più lungo del servizio militare di leva corrispondente, non perché si ritenga giusto « penalizzare » chi sceglie il servizio civile rispetto a chi sceglie invece di prestare il proprio servizio nelle forze armate, ma perché si ha chiara consapevolezza che attualmente il servizio militare si svolge spesso in condizioni ambientali, disciplinari, psicologiche tali da rendere comunque ineguale il peso delle due opzioni; evidentemente, una profonda riforma del servizio militare che ne elimini gli aspetti inutilmente afflittivi supererà l'esigenza di una ferma differenziata.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È abrogata la legge 15 dicembre 1972, n. 772, e sue successive modificazioni.

ART. 2.

1. Gli obbligati alla leva, che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso delle armi per motivi di coscienza, hanno diritto di essere ammessi ad adempiere al dovere di prestare il servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.

2. Non sono comunque ammessi a prestare il servizio civile sostitutivo previsto dalla presente legge coloro che al momento della domanda sono titolari di licenze e autorizzazioni indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o siano stati condannati per detenzione o porto abusivo di armi.

ART. 3.

1. I cittadini che intendono valersi del diritto di cui al comma 1 dell'articolo 2 devono presentare domanda ai competenti organi di leva entro sessanta giorni dall'arruolamento.

2. Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma 1, possono produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, deve essere fatta esplicita menzione del

diritto degli obiettori di coscienza di prestare il servizio civile sostitutivo.

ART. 4.

1. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, ammette i cittadini di cui all'articolo 2 al servizio civile sostitutivo. Il Ministro della difesa può respingere, con proprio decreto motivato, la domanda dell'obiettore di coscienza solo in presenza delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 o per inosservanza dei termini previsti nell'articolo 3, tenuto conto altresì dell'eventuale evoluzione della personalità.

2. Il Ministro decide entro tre mesi dalla presentazione della domanda. La inosservanza del termine comporta accoglimento della domanda.

3. La presentazione alle armi è sospesa sino a quando sulla domanda non sia intervenuta una decisione definitiva.

ART. 5.

1. I cittadini ammessi ai benefici della presente legge prestano servizio civile sostitutivo per un tempo superiore di tre mesi alla durata del servizio di leva a cui sarebbero tenuti.

2. Il servizio civile sostitutivo viene svolto presso enti pubblici o privati, associazioni o organizzazioni convenzionati con la regione, operanti nei seguenti settori: protezione civile, assistenza, istruzione, animazione culturale, salvaguardia e incremento del patrimonio agricolo e forestale, difesa e conservazione del patrimonio artistico e ambientale, ricerche sulla pace e sul disarmo.

ART. 6.

1. Il Ministero della difesa invia il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, entro trenta giorni dalla sua emissione, all'interessato e all'ente regione nella cui

giurisdizione territoriale risiede il cittadino ammesso al servizio civile sostitutivo.

2. Il Ministero della difesa, in attesa dell'organizzazione presso la regione del servizio sostitutivo civile di cui all'articolo 7, distacca gli ammessi presso enti pubblici o privati, associazioni o organizzazioni operanti nei settori indicati nel comma 2 dell'articolo 5, previa stipulazione di speciali convenzioni che debbono indicare:

a) il numero degli obiettori ammessi a prestare il servizio civile presso l'ente convenzionato;

b) l'attività istituzionale dell'ente;

c) le mansioni assegnate agli obiettori;

d) le modalità di corresponsione dei servizi che l'ente è tenuto a prestare agli obiettori (vitto, alloggio, trattamento economico);

e) l'impegno dell'ente a rispettare le norme di cui all'articolo 7.

3. Le commissioni regionali di cui all'articolo 9 vigilano, con periodici controlli, sul rispetto della legge e della convenzione da parte degli enti, delle associazioni e delle organizzazioni di cui al presente articolo.

ART. 7.

1. L'opera prestata dagli obiettori di coscienza non può:

a) essere sostitutiva dell'attività del personale, non in servizio, previsto nell'organico dell'ente presso il quale si svolge il servizio civile sostitutivo;

b) essere sostitutiva dell'opera dei lavoratori iscritti negli elenchi compilati in base alle vigenti leggi per l'avviamento al lavoro;

c) essere sostitutiva di quella dei lavoratori che stiano esercitando il diritto di sciopero sancito dalla Costituzione;

d) consistere in attività che abbiano obiettiva relazione con la produzione di materiale impiegabile a scopi bellici.

ART. 8.

1. Sono istituiti presso l'ente regione corsi di formazione e di orientamento della durata di un mese, presso i quali tutti gli obiettori di coscienza, ammessi al servizio sostitutivo e residenti nel territorio della regione, iniziano il proprio servizio entro l'anno di partenza del contingente di leva a cui erano assegnati.

2. L'obiettore di coscienza può richiedere, previo il nulla-osta di ambedue le commissioni regionali di cui all'articolo 9, di essere assegnato ad un corso di formazione ed orientamento di regione diversa da quella di residenza.

3. Gli obiettori, di concerto con la commissione regionale di cui all'articolo 9, decidono un progetto di lavoro e destinazione presso gli enti locali, patronati, enti di formazione professionale, e le altre organizzazioni della regione convenzionati con l'ente regione per il servizio civile sostitutivo.

ART. 9.

1. Sono istituite le commissioni regionali per il servizio civile sostitutivo. Le regioni provvedono alla loro costituzione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Esse decidono:

a) sulle domande di convenzione presentate da enti pubblici e privati, da associazioni o organizzazioni;

b) sulle domande di assegnazione ai corsi di formazione ed orientamento di regione diversa da quella di residenza dell'obiettore di coscienza;

c) sui trasferimenti dell'obiettore di coscienza da un ente locale all'altro o da una organizzazione all'altra;

d) sulle controversie tra obiettori di coscienza ed enti locali o organizzazioni presso cui l'obiettore di coscienza svolge il proprio servizio civile sostitutivo.

3. Sulla richiesta dell'obiettore di essere assegnato o trasferito ad ente operante in regione diversa da quella di residenza, decidono ambedue le commissioni regionali interessate.

4. Le commissioni regionali per il servizio civile sostitutivo curano:

a) l'organizzazione periodica di corsi di formazione nella regione e la loro amministrazione;

b) la gestione amministrativa o finanziaria relativa agli obiettori di coscienza in servizio civile sostitutivo presso gli enti convenzionati presenti nella regione;

c) il registro pubblico degli enti convenzionati nella regione e dei relativi programmi.

ART. 10.

1. Le commissioni regionali per il servizio civile sostitutivo sono composte da nove membri di cui:

a) tre nominati, per la durata di tre anni, dal consiglio regionale;

b) tre nominati, per la durata di un anno, dagli obiettori di coscienza in servizio civile nella regione;

c) tre nominati, per la durata di tre anni, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

ART. 11.

1. L'ente regione comunica al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento

del servizio civile sostitutivo da parte dell'obiettore di coscienza.

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato dandogliene tempestiva comunicazione.

ART. 12.

1. I cittadini che prestano il servizio civile sostitutivo sono equiparati, ai soli effetti del trattamento economico, ai cittadini che prestano servizio di leva e godono delle facilitazioni e riduzioni previste per questi ultimi, in particolare per ciò che riguarda le licenze e le facilitazioni di viaggio. L'assistenza sanitaria è assicurata dall'ente regione.

ART. 13.

1. I cittadini che prestano il servizio civile sostitutivo non possono assumere impieghi ed uffici pubblici e privati e intraprendere attività professionali. I trasgressori decadono dal beneficio del servizio civile sostitutivo e sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno.

2. Per coloro che già svolgono le attività e le funzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini che prestano il servizio di leva.

ART. 14.

1. Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile sostitutivo:

a) chi omette senza giusto motivo di presentarsi entro quindici giorni al corso di formazione ed orientamento presso cui è stato assegnato;

b) chi contravviene a quanto disposto dagli articoli 2, 13 e 15.

2. Il provvedimento è adottato dal presidente del consiglio regionale, sentita la commissione regionale per il servizio

civile sostitutivo, e viene comunicato, a cura dell'ente regione, al Ministro della difesa. La commissione regionale, per esprimere il parere di cui sopra, deve ascoltare l'obiettore di coscienza interessato al provvedimento, che può farsi assistere da un difensore di propria fiducia.

ART. 15.

1. Ai cittadini che prestano il servizio civile sostitutivo è vietato detenere e usare armi e munizioni indicate, rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché a fabbricare e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e munizioni predette.

2. È fatto divieto all'autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al comma 1.

3. Chi trasgredisce i divieti di cui al comma 1 è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire quarantamila a lire centosessantamila e inoltre decade dai benefici della presente legge.

ART. 16.

1. I cittadini che prestano il servizio civile sostitutivo possono ottenere il rinvio di tale servizio negli stessi casi cui è possibile il rinvio del servizio di leva.

ART. 17.

1. Chiunque, ammesso ai benefici della presente legge, rifiuta di iniziare o di continuare a svolgere il servizio civile sostitutivo, è punito, se il fatto costituisce reato più grave, con la reclusione da uno a due anni. Ai fini dell'espiazione della pena si tiene conto dell'eventuale

periodo di servizio sostitutivo già compiuto.

2. Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 2.

3. L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui al comma 1, o di essere ammessi, nel caso di cui al comma 2, ad un servizio militare non armato o ad un servizio civile sostitutivo.

4. L'imputato e il condannato ai sensi del comma 2 possono anche far domanda di essere arruolati nelle forze armate. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare di leva.

5. Sulle domande decide il Ministro della difesa.

ART. 18.

1. In tempo di guerra gli ammessi a prestare il servizio civile sostitutivo sono assegnati, se necessario, ai servizi di protezione civile non militarizzati.

ART. 19.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge, è istituito presso il Ministero del tesoro il « Fondo nazionale per il servizio civile sostitutivo », da iscrivere con apposita voce nel bilancio dello Stato.

2. Il Fondo è costituito:

a) da una quota parte delle somme attualmente iscritte per attività nel bilancio dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dei beni culturali, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste. Tale quota è commisurata al numero di obiettori destinati ad attività proprie dei Ministeri indicati;

b) da una quota parte delle somme attualmente iscritte nel bilancio del Ministero della difesa, pari al costo annuo di un soldato in servizio militare di leva moltiplicato per il numero degli obiettori.

3. Il Fondo è ripartito tra le regioni in base al numero degli obiettori.

4. Fino alla costituzione del Fondo, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli appositi capitoli di spesa già previsti nel bilancio del Ministero della difesa, che stipulerà con le regioni interessate le necessarie convenzioni.

ART. 20.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni devono emanare le norme regolamentari necessarie alla sua attuazione.

ART. 21.

1. Per i reati previsti dalla presente legge è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 22.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.